



ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE A.S.A.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Approvazione Statuto

Il giorno 27 giugno 2019, alle ore 11.00, presso la sede dell'Associazione in Via di Scopino n. 18/A, Comune di Sesto Fiorentino(FI), si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione " Associazione Sindromi Autistiche A.S.A.", come da avviso inviato agli associati in data 11/06/2019 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento Statuto alle norme obbligatorie previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e conseguenti deliberazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente sig. Patrizio Batistini dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Alessandra Smeraldi. Il Presidente constata la presenza degli associati come da prospetto firme di presenza allegato al presente verbale, e dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente, vista l'importanza delle materie in discussione, informa l'Assemblea che gli argomenti saranno trattati uno alla volta. Al termine della trattazione di ciascun argomento, i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione. La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima. Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Il Presidente comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea. Il presidente precisa inoltre che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente da quindi lettura della nuova formulazione dello Statuto che si è resa necessaria per adeguarlo alle norme obbligatorie previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore). Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il nuovo Statuto viene messo ai voti. La nuova formulazione dello Statuto viene quindi approvata all'unanimità dei presenti.

opo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la
eduta è tolta alle ore 12.45, previa lettura e unanime approvazione del presente
erbale.

Il Segretario

Buccheri

Il Presidente

Roberto B...

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 16 LUG 2019 AL
N. 5712/3 ESATTI EURO emise

IL DIRETTORE

AB.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE - A.S.A.

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita tra genitori di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati

dello sviluppo, operatori del settore e simpatizzanti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE SINDROMI AUTISTICHE - A.S.A. A.P.S.

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in via di Scopino, 18/A nel comune di Sesto Fiorentino(FI). Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. come ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie competono alla assemblea dei soci.

ART. 2 – (Durata)

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2071 (31.12.2071) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea degli associati.

ART. 3 - (Principi e scopi sociali)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di conseguire i propri scopi mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

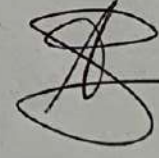
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di



finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale che persegue finalità di solidarietà sociale e si prefigge i seguenti scopi:

A) Promuovere attività d'intervento, di prevenzione, di diagnosi, di abilitazione-riabilitazione, di assistenza e di sostegno rivolte alle persone affette da disturbi dello spettro autistico ed ai loro familiari. Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica degli individui con autismo e, più in generale, la promozione di qualsiasi intervento teso al miglioramento della qualità della vita degli individui affetti da disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari;

B) Promuovere:

- L'istituzione di servizi assistenziali e di inserimento sociale per gli individui affetti da autismo;
- Corsi di formazione e di specializzazione per gli operatori del settore;
- I rapporti con enti pubblici, privati e organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti per l'integrazione educativa, sociale e lavorativa degli individui affetti da autismo;
- Le relazioni con persone, enti, associazioni, organismi nazionali e sovranazionali interessati allo studio ed alla ricerca sulle Sindromi da Alterazione Globale dello Sviluppo Psicologico;
- Il sostegno e la preparazione dei familiari di individui con autismo a mezzo di incontri periodici, individuali e collettivi.

C) Promuovere, ovunque se ne intraveda l'opportunità, l'istituzione di Centri Riabilitativi/Abilitativi Specializzati per le Sindromi da Alterazione Globale dello Sviluppo Psicologico/Disturbi dello spettro Autistico e la promozione di Centri ambulatoriali e/o residenziali per individui affetti da Autismo.

I Centri Riabilitativi/Abilitativi Specializzati nasceranno sulla base delle conoscenze teoriche e tecniche più aggiornate nella cura e nello studio dei pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico sotto la supervisione condotta presso l'Istituto di Psicotraumatologia e Psicomica di Firenze e, coordinati da uno dei soci fondatori, saranno organizzati come segue:

la Direzione di ogni Centro sarà affidata ad un Direttore dei Servizi Psicologici e Riabilitativi ed a un Direttore Sanitario, entrambi scelti e nominati dal Consiglio Direttivo;

Il **Direttore dei Servizi Psicologici e Riabilitativi** è uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi ed ha seguenti compiti:

- Svolge compiti direzionali, formula le diagnosi e imposta la presa in carico riabilitativa e terapeutica finalizzata all'abilitazione e riabilitazione degli assistiti, organizzando i relativi programmi di lavoro;
- E' referente delle attività educative, riabilitative e psicologiche del Centro;
- Opera d'intesa con il Direttore Sanitario per quanto attiene alle parti che necessitano di collegamento;
- Presenta al Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione conclusiva sulle attività svolte durante l'anno precedente e, entro la stessa data, presenta il programma di lavoro preventivo sia tecnico che economico onde consentire la stesura del bilancio di previsione per l'anno seguente;
- Verifica l'idoneità degli operatori che operano nei Centri



. Il **Direttore Sanitario** è un medico al quale sono attribuiti i compiti previsti dalla vigente normativa igienico sanitaria ed in particolare:

- Cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;
- Controlla la compilazione, l'aggiornamento e la conservazione delle cartelle cliniche ed ha la firma degli atti relativi alle presenze degli assistiti;
- Verifica il corretto utilizzo ed adeguamento del corredo di "Pronto Soccorso" presente all'interno del Centro di Riabilitazione.

. Gli **Operatori Tecnici** sono Psicologi, Psicoterapeuti, Pedagogisti, Educatori Professionali e altri Tecnici della Riabilitazione, purchè di provata esperienza e capacità nel settore d'intervento sulle Sindromi Autistiche.

D) Promuovere la continua collaborazione, sinergia e confronto con le Istituzioni Sanitarie di riferimento, gli Specialisti ed i Consulenti del settore, i Comuni dove saranno situati i Centri.

Art. 4 – Soci

4.1 – Tipologia dei soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si distinguono in:

. soci fondatori, coloro che partecipano all'atto costitutivo e contribuiscono al fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

. soci ordinari con diritto di voto: sono i soci fondatori e coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione.

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono lo spirito e gli scopi. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione. La quota associativa è intrasmissibile.

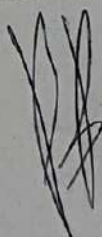
4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.2.1 - L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.2.2 - L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- . per dimissioni volontarie;
- . per decesso;
- . per esclusione nei casi di:
 - mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso,
 - comportamento contrastante con gli scopi statuari,
 - persistente violazione degli obblighi statuari.

4.2.3 - L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto anche segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione invece sarà automatica per morosità, entro 75 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa il socio perderà automaticamente la sua qualifica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

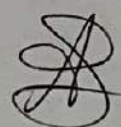
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.3 - Diritti e doveri dei soci

4.3.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.



4.3.2 -- Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ed hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento del contributo, solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. L'associato, al compimento della maggiore età, avrà diritto di voto senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa.

4.3.3 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Tale obbligo grava anche su coloro che non hanno partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 5 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- . Assemblea dei soci;
- . Il Consiglio Direttivo;
- . Il Presidente e il Vicepresidente;
- . L'Organo di Controllo, se obbligatorio;

Può inoltre essere costituito, se ritenuto necessario, Il Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia e controllo.

Gli organi sociali e gli organi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.6 - Assemblea dei soci



L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione. Alla convocazione provvede il Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail o raccomandata da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dal Presidente quando lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci o l'Organo di Controllo, se nominato. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, come per la delibera di scioglimento dell'Associazione, nonché di incorporazione o di fusione, è tuttavia necessaria l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, o per e-mail. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci. L'assemblea dei soci può svolgersi anche attraverso consultazione individuale mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, su valutazione del Consiglio Direttivo. Il dibattito assembleare è ammesso anche via posta elettronica, su valutazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente. In loro assenza, l'assemblea designerà il proprio Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- . l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- . l'approvazione entro il mese di Aprile della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- . l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

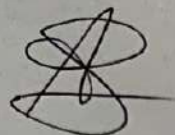
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- . eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- . eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- . eleggere l'Organo di Controllo (se previsto);
- . approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- . approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- . ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- . la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione;
- . le deliberazioni riguardanti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del



terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

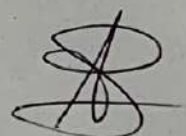
7.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

7.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

7.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- . compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- . fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- . provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- . determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- . eleggere il Presidente e il vice Presidente;
- . nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- . accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- . deliberare in merito all'esclusione di soci;
- . fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- . assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- . nominare gruppi di lavoro e ogni altro organismo cui affidare compiti specifici necessari all'attività dell'associazione, determinando i relativi compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. I componenti di tali organismi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio, con voto consultivo, se non hanno altro diritto a votare;



. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni, per decadenza o per dimissioni, di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 8- Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

. è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Altri organismi

9.1 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

9.2 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

. ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

. giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 10 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il finanziamento dell'Associazione e di ogni singolo Centro è costituito dai contributi che sono previsti, per le attività mediche, assistenziali e psicologiche finalizzate alla riabilitazione, dalle Istituzioni a tali fini preposte, dalle quote dei soci, dai contributi, dalle donazioni e dai lasciti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre :

1. Richiedere contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi in campo nazionale ed internazionale;
2. Somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
3. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
4. Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

In via esplicativa, le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:



- . quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;
- . contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- . contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- . entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- . erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- . entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- . altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.11- (Bilancio di Esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

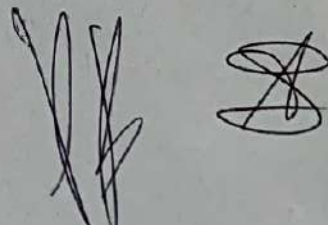
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro i termini previsti in precedenza, e, da quando sarà istituito e funzionante, depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.12 - (Libri Associativi)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo modalità che saranno stabilite dall'Organo Amministrativo.

Art. 13 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 14 - (Lavoratori)

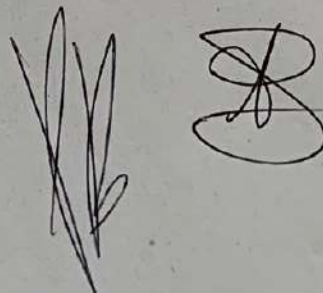
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)



L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 6. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto ad enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione Sindromi Autistiche A.S.A., previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

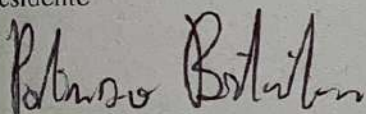
ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché dalle norme e le Leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale.

Sesto Fiorentino, li 27/06/2019

Il Presidente



Il Segretario

